



Regolamento Della Sezione Ministeri

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE	3
ARTICOLO 2 - SCOPI DELLA SEZIONE	3
ARTICOLO 3 - ADESIONE	3
ARTICOLO 4 - CESSAZIONE DELL'ADESIONE	4
ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA SEZIONE.....	4
ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA CONGRESSO	4
ARTICOLO 7 - DIRETTIVO NAZIONALE.....	5
ARTICOLO 8 - SEGRETARIO NAZIONALE.....	6
ARTICOLO 9 - SEGRETERIA NAZIONALE	7
ARTICOLO 10 - RESPONSABILI NAZIONALI DI AMMINISTRAZIONE.....	7
ARTICOLO 11 – COORDINAMENTI TERRITORIALI E INCARICHI SPECIALI	8
ARTICOLO 12 - TESORIERE E COLLEGIO DEI REVISORI.....	8
ARTICOLO 13 - PATRIMONIO DELLA SEZIONE E CONTABILITÀ	9
ARTICOLO 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI	9

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi dello Statuto di CIDA-FC, è costituita in Roma, viale del Policlinico 129/a la **Sezione CIDA-FC Ministeri** (denominata di seguito “**Sezione**” per brevità).

Articolo 2 - Scopi della Sezione

La Sezione è apartitica e in conformità allo Statuto e all’indirizzo politico-sindacale di CIDA-FC persegue, nell’ambito di competenza, i seguenti scopi:

- a) difendere e tutelare gli interessi degli iscritti sul piano contrattuale, morale, professionale ed economico-normativo;
- b) rappresentare gli iscritti nei rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni economiche, sindacali e sociali;
- c) assumere iniziative per potenziare la solidarietà tra gli iscritti, la collaborazione ed i rapporti con le altre organizzazioni sindacali;
- d) contribuire alla elaborazione delle linee di politica sindacale dei Dirigenti di CIDA-FC;
- e) rappresentare gli interessi dei propri iscritti in sede di contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Articolo 3 - Adesione

Sono iscritti di diritto alla Sezione, i Dirigenti iscritti a CIDA-FC in servizio presso i Ministeri, nonché, fino a diversa previsione statutaria, presso le altre Amministrazioni dell’Area Funzioni centrali, quali ad esempio INL, Corte dei conti, ARAN, CNEL, Agenzia dei Giovani, che non siano di esclusiva competenza delle altre sezioni di CIDA-FC.

Sono, altresì, iscritti alla Sezione i dirigenti iscritti a CIDA-FC in quiescenza e già in servizio presso le medesime amministrazioni.

L’adesione alla Sezione avviene di diritto per effetto del rilascio di delega sindacale a favore di CIDA-FC.

L’adesione comporta per gli iscritti l’obbligo di osservare lo Statuto di CIDA-FC, le linee di indirizzo politico-sindacali espresse da CIDA-FC e il presente Regolamento, nonché le deliberazioni adottate dagli Organi della Sezione e da quelli di CIDA-FC.

Gli iscritti sono tenuti a corrispondere alla Sezione un contributo mensile nella misura determinata dal Direttivo Nazionale; tale contributo è comprensivo delle quote stabilite dal Consiglio Nazionale di CIDA-FC e destinate alla medesima Associazione nonché alla Federazione FP CIDA ed alla Confederazione CIDA.

La gestione dei dati degli iscritti avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy comportando una costante informazione alla segreteria amministrativa di CIDA-FC.

Articolo 4 - Cessazione dell'adesione

Un iscritto cessa di far parte della Sezione:

1. nei casi previsti dallo Statuto CIDA-FC;
2. per espulsione deliberata dal Direttivo Nazionale, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Segretario della Sezione, sentito il parere dei Probiviri di CIDA-FC, quando l'iscritto abbia compiuto gravi violazioni del presente regolamento.

Articolo 5 - Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione:

- l'Assemblea Congresso
- il Direttivo Nazionale
- il Segretario Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- I Responsabili Nazionali di Amministrazione (di singolo Ministero o Amministrazione), ove previsti
- I Coordinamenti territoriali, ove previsti
- il Tesoriere
- il Collegio dei revisori dei conti

Gli organi elettivi durano in carica quattro anni e decadono alla fine del mandato. In mancanza di una deliberazione contraria del Direttivo Nazionale, gli stessi possono continuare ad esercitare i rispettivi poteri in regime di *prorogatio*.

I membri cessati dalle cariche possono essere rieletti. Lo svolgimento degli incarichi elettivi è gratuito, salvo rimborso spese documentato.

Articolo 6 - Assemblea Congresso

L'Assemblea Congresso è l'organo di indirizzo generale della Sezione.

La stessa è convocata, di regola, ogni quattro anni e ad essa sono chiamati a partecipare tutti gli iscritti alla Sezione.

In seno all'Assemblea Congresso, l'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti alla Sezione in servizio, la cui iscrizione sia antecedente di almeno 60 giorni rispetto alla data fissata nella convocazione, mentre

l'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti a CIDA-FC da almeno 60 giorni prima della data fissata nella convocazione.

L'Assemblea Congresso è convocata dal Presidente di CIDA-FC mediante avviso sul sito <https://cidafunzioncentrali.it/sezioni/ministeri> da pubblicarsi almeno 30 giorni prima della data fissata e si riunisce, di norma, in presenza, fatta salva la possibilità di svolgimento online in caso di circostanze debitamente motivate, previa delibera del Direttivo nazionale.

Essa è validamente riunita con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, non è richiesto quorum di validità e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente di CIDA-FC. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario Nazionale, o da un suo delegato. Qualora il segretario p.t. sia candidato nuovamente, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un iscritto individuato dal Presidente.

L'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, di regola con voto palese per alzata di mano, salvo che con le medesime modalità la stessa Assemblea deliberi di votare a scrutinio segreto.

L'Assemblea Congresso:

- a) Elege il Segretario Nazionale;
- b) Approva il programma di mandato del Segretario Nazionale, quale documento di indirizzo strategico della politica-sindacale della Sezione;
- c) Elege i membri del Direttivo Nazionale;
- d) Elege il Collegio dei revisori.

Articolo 7 - Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale coadiuva, sulla base delle linee sindacali del Consiglio nazionale di CIDA-FC e del documento di indirizzo strategico della politica-sindacale della Sezione approvato dall'Assemblea Congresso, il Segretario Nazionale nell'espletamento dei suoi compiti.

Il Direttivo Nazionale è composto da 12 membri eletti dall'Assemblea Congresso, dai membri della Segreteria Nazionale ed è presieduto dal Segretario Nazionale della Sezione. Ai lavori del Direttivo Nazionale partecipano il Presidente di CIDA FC ed il Tesoriere, senza diritto di voto.

La carica di membro del Direttivo Nazionale non è incompatibile con la carica di Responsabile Nazionale di amministrazione.

Di norma, la composizione del Direttivo Nazionale rispetta il principio di ponderazione degli iscritti di ciascuna amministrazione e, ove possibile, di rappresentanza territoriale e di genere.

Ove in corso di mandato un'amministrazione raggiunga al 31 dicembre dell'anno precedente un numero di almeno dieci iscritti, il Segretario Nazionale può individuare, tra gli iscritti di quell'amministrazione, un membro aggiuntivo del Direttivo Nazionale.

Le vacanze che si verificano tra i membri del Direttivo Nazionale per recesso, decadenza, dimissioni od altre ragioni, sono coperte mediante individuazione di altri membri disposta dal Segretario Nazionale, tenendo conto degli equilibri di rappresentanza adottati dall'Assemblea Congresso.

Il Direttivo Nazionale, nell'ambito del documento di indirizzo strategico della politica-sindacale della Sezione approvato dall'Assemblea Congresso:

- a. Delibera gli indirizzi e le linee programmatiche annuali della Sezione;
- b. Approva il rendiconto annuale della Sezione;
- c. Approva eventuali modifiche al Regolamento. Le modifiche al Regolamento approvate dal Direttivo Nazionale hanno efficacia sino alla deliberazione dell'Assemblea Congresso in merito alla ratifica;
- d. Delibera l'istituzione di eventuali coordinamenti territoriali trasversali a più amministrazioni, su proposta del Segretario Nazionale.

Il Direttivo Nazionale si riunisce in presenza, online, ovvero in modalità mista, secondo il giudizio del Segretario Nazionale, in relazione alla valutazione delle circostanze.

Lo stesso è convocato dal Segretario Nazionale a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della data fissata, ovvero nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima.

Esso è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora dalla prima, non è richiesto quorum di validità e le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Direttivo Nazionale delibera di regola con voto palese per alzata di mano, salvo che con le medesime modalità lo stesso Direttivo deliberi di votare a scrutinio segreto.

In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Direttivo Nazionale individuato dal Segretario Nazionale.

Articolo 8 - Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante della Sezione, cura i rapporti con gli organi centrali dei Ministeri e delle Amministrazioni di competenza.

Spetta al Segretario Nazionale, sulla base delle linee sindacali del Consiglio nazionale di CIDA-FC e del documento di indirizzo strategico della politica-sindacale della Sezione approvato dall'Assemblea Congresso:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento della Sezione dirigendo e coordinando l'azione sindacale della stessa;
- b) svolgere attività propositiva e d'impulso per assicurare l'unitarietà dell'azione della Sezione;
- c) convocare e coordinare le sedute della Segreteria Nazionale e del Direttivo Nazionale;
- d) nominare, d'intesa con il Presidente di CIDA-FC, i Responsabili di Amministrazione, ove ritenuto opportuno;

- e) elaborare iniziative utili per difendere e salvaguardare gli interessi degli iscritti nonché sviluppare proposte per la contrattazione collettiva nazionale delle Funzioni Centrali e formulare indirizzi per la contrattazione integrativa;
- f) assicurare il coordinamento costante con CIDA-FC nonché curare le altre relazioni interne ed esterne di maggior rilievo (Rappresentanti di altre OO.SS, vertici politici e/o amministrativi ecc.);
- g) partecipare, in rappresentanza della Sezione, alle trattative sindacali e firmare i relativi accordi; tale facoltà spetta altresì ai Responsabili Nazionali di Amministrazione in relazione agli atti di competenza delle rispettive amministrazioni;
- h) adottare gli atti di spesa inerenti al funzionamento della Sezione;
- i) delegare, ove ritenuto necessario, specifiche funzioni, anche per ovviare a impedimenti o assenze;
- j) indicare i rappresentanti della Sezione in seno al Consiglio Nazionale di CIDA-FC;
- k) adottare ogni altro atto della Sezione previsto dal presente Regolamento ovvero dallo Statuto di CIDA-FC, non riservato ad altri organi.

Il Segretario Nazionale nell'esercizio delle sue funzioni opera in coordinamento con il Presidente di CIDA-FC e si avvale della collaborazione dei membri della Segreteria Nazionale, del Direttivo Nazionale, dei Responsabili Nazionali di Amministrazione e delle Unità territoriali ove costituite.

La candidatura a Segretario Nazionale della Sezione deve essere presentata formalmente al Presidente di CIDA-FC almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'inizio dell'Assemblea Congresso. La proposta di candidatura debitamente sottoscritta deve contenere i seguenti allegati a corredo: a) programma di mandato del Segretario Nazionale, quale documento di indirizzo strategico della politica-sindacale della Sezione; b) scheda degli organi proposti, contenente, oltre alla propria candidatura a Segretario Nazionale, i nominativi degli iscritti proposti per il Direttivo Nazionale e l'indicazione di tre membri della Segreteria Nazionale e di un Tesoriere.

Articolo 9 - Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della Sezione. Essa è composta dal Segretario Nazionale che la presiede e da tre membri dallo stesso indicati in sede di assemblea congressuale, che lo coadiuvano.

I membri della Segreteria Nazionale sono indicati dal Segretario Nazionale in sede di Assemblea Congresso e possono essere da questi in ogni momento sostituiti o revocati.

La Segreteria supporta il Segretario Nazionale nelle attività indicate nell'articolo 8.

In particolare, la Segreteria Nazionale approva lo schema di rendiconto annuale della Sezione.

Articolo 10 - Responsabili Nazionali di amministrazione

Ad ogni Amministrazione della Sezione può essere preposto un Responsabile Nazionale di amministrazione che rappresenta la sezione nella singola Amministrazione in sede di contrattazione integrativa e nei rapporti sindacali.

Il Responsabile Nazionale è individuato dal Segretario Nazionale, sentito il Presidente di CIDA-FC e può essere revocato con le medesime modalità ove adottati ovvero assuma atti o comportamenti difformi dagli indirizzi ricevuti.

Nello svolgimento dei suoi compiti il Responsabile Nazionale può dotarsi di una struttura organizzativa e può essere affiancato da altri dirigenti sindacali individuati di concerto con il Segretario Nazionale.

Il Responsabile Nazionale svolge il proprio ruolo in coerenza con le linee di politica sindacale impartite dal Segretario Nazionale.

L'attività sindacale dei Responsabili Nazionali di amministrazione è posta in essere nel rispetto dei principi e in conformità allo stile di leadership di CIDA-FC nonché alle indicazioni definite nei documenti programmatici di CIDA-FC e della Sezione Ministeri.

Articolo 11 – Coordinamenti territoriali e Incarichi speciali

All'interno della singola Amministrazione, il Segretario Nazionale, sentito il Responsabile Nazionale di Amministrazione, può individuare Coordinamenti territoriali ovvero assegnare incarichi specifici al fine di consentire il miglior presidio sindacale in contesti particolarmente complessi, ovvero in relazione a specifiche categorie di iscritti (quali, ad esempio, gli iscritti in quiescenza).

Ove il coordinamento territoriale sia trasversale a più amministrazioni afferenti alla Sezione, la relativa istituzione è deliberata dal Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Nazionale.

Articolo 12 - Tesoriere e Collegio dei revisori

Il Tesoriere cura le riscossioni ed i pagamenti della Sezione, in base agli indirizzi del Segretario Nazionale e provvede alla registrazione dei fatti contabili in partita semplice.

Gestisce la contabilità della Sezione e compila i rendiconti periodici da sottoporre al Direttivo nazionale per l'approvazione.

Il Tesoriere, entro il mese di febbraio, rende il conto della gestione dell'esercizio precedente alla Segreteria nazionale che lo delibera e lo sottopone all'approvazione del Direttivo Nazionale, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori è deputato alla verifica del rendiconto annuale reso dal Tesoriere ed approvato dalla Segreteria Nazionale. Entro il mese di marzo, la Segreteria Nazionale trasmette al Collegio dei revisori il rendiconto riferito all'anno precedente, per l'esame e la successiva approvazione da parte del Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei revisori è costituito da 3 (tre) componenti compreso il Presidente. Il Collegio è eletto dall'Assemblea Congresso tra gli iscritti.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano, di diritto, alle sedute dell'Assemblea Congresso e alla seduta del Direttivo Nazionale in sede di approvazione del bilancio.

Articolo 13 - Patrimonio della Sezione e Contabilità

Il patrimonio della Sezione è costituito dalle poste attive del bilancio di CIDA-FC per la parte relativa alla Sez. Ministeri ed è alimentato dalle quote associative degli iscritti, dedotte le spese e le quote versate all'Associazione di appartenenza ed alla Federazione di riferimento, da eventuali contributi straordinari, donazioni o altre fonti di entrata previste dalla legge.

La gestione finanziaria della Sezione, che non ha fini di lucro, deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i contributi straordinari, per il raggiungimento delle finalità sociali.

Il rendiconto della gestione annuale, reso dal Tesoriere alla Segreteria nazionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, è approvato entro il 15 marzo dalla stessa.

Il documento contabile, corredato di tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati, è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per la verifica, da concludersi entro 20 giorni dal ricevimento.

Il rendiconto della gestione, con la relazione dei revisori, è presentato al Direttivo Nazionale per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto approvato è depositato, a cura del Segretario Nazionale, presso CIDA-FC.

Articolo 14 - Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per lo svolgimento dell'Assemblea Congresso trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) l'Assemblea Congresso è convocata, su richiesta del Segretario Nazionale *pro-tempore*, dal Presidente di CIDA-FC mediante avviso sul sito <https://cidafunzioniconcentrali.it/sezioni/ministeri> da pubblicarsi almeno 15 giorni prima della data fissata;
- b) qualsiasi iscritto a CIDA-FC, con iscrizione antecedente di almeno 60 giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea Congresso può proporre la propria candidatura a Segretario Nazionale;
- c) a tal fine ciascun interessato deve far pervenire al Presidente di CIDA-FC, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'inizio dell'Assemblea Congresso la proposta di candidatura debitamente sottoscritta con i seguenti allegati a corredo: a) programma di mandato, quale documento di indirizzo strategico della politica-sindacale della Sezione; b) scheda degli organi proposti, contenente, oltre alla propria candidatura a Segretario Nazionale, i nominativi degli iscritti proposti per il Direttivo Nazionale e l'indicazione di tre membri della Segreteria Nazionale e di un Tesoriere;
- d) l'elettorato attivo è riconosciuto a tutti gli iscritti alla Sezione in servizio, con iscrizione antecedente di almeno 15 giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea Congresso;

- e) l'elettorato passivo è riconosciuto a tutti gli iscritti a CIDA-FC, con iscrizione antecedente di almeno 30 giorni rispetto alla data fissata per l'Assemblea Congresso; è altresì riconosciuto agli iscritti alle Associazioni aderenti alla Confederazione CIDA in servizio presso una delle Amministrazioni di competenza della Sezione;
- f) la scheda degli organi proposti deve contenere le firme di accettazione degli iscritti proposti dal candidato Segretario Nazionale;
- g) il Presidente di CIDA-FC, verificata la regolarità formale delle proposte, anche dopo la richiesta di eventuali integrazioni, pubblica sul sito web di CIDA-FC – Sezione Ministeri le candidature ammesse ed i relativi allegati entro il secondo giorno antecedente la data fissata per l'inizio del Congresso e ne dà pubblica comunicazione nella relazione di apertura del Congresso;
- h) il Presidente pone in votazione le candidature presentate nel corso dell'Assemblea congressuale, con voto palese per alzata di mano, ovvero con voto segreto mediante l'uso di apposita scheda consegnata a ciascun elettore e contenente l'indicazione dei candidati Segretari e delle liste agli stessi collegate;
- i) la candidatura del collegio dei revisori è presentata con le medesime modalità;
- j) lo scrutinio dei voti è demandato ad una Commissione elettorale, costituita da tre membri individuati tra gli elettori presenti su base volontaria.

Il presente Regolamento è approvato in sede di prima applicazione dal Segretario *pro tempore*, nelle more della celebrazione della Prima Assemblea Congresso chiamata ad eleggere i nuovi organi previa ratifica delle disposizioni in esso contenute.

Il Regolamento può essere modificato dal Direttivo Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti ai sensi dell'articolo 7.

Il Regolamento, come ogni eventuale successiva modifica o integrazione, è trasmesso a CIDA-FC a norma dell'articolo 6 dello Statuto ed entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul sito Internet CIDA-FC – Sezione Ministeri.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto di CIDA-FC.